

MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI DELL'IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE PER GLI "ALTRI" SOGGETTI RESPONSABILI, TRA CUI I NOTAI

Si chiede di verificare quali siano le modalità di tenuta del registro delle operazioni imponibili dell'imposta sulle transazioni finanziarie (cd. tobin tax), tenuto conto che "in seguito a girata sottoposta alla normativa tobin tax tra gli adempimenti a carico del notaio è prevista la registrazione delle operazioni in registro informatico".

Al riguardo appare il caso di richiamare quanto già evidenziato in occasione della segnalazione novità del 7 ottobre 2013 in *CNN Notizie*, "Tobin tax: il punto della situazione", (est. Mastroiacovo) sub paragrafo 3 relativo all'illustrazione dei contenuti del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18 luglio 2013 relativo alla definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell'imposta, dei relativi obblighi strumentali, delle modalità di rimborso, nel quale si precisa che la tenuta con modalità informatica della registrazione delle operazioni è, per i notai responsabili del versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie, una possibilità e non un obbligo.

In particolare, il punto 5.1 del citato Provvedimento prevede che "i responsabili del versamento dell'imposta di cui al punto 1 del presente provvedimento devono adempiere, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto, agli obblighi strumentali. Tali obblighi consistono nella registrazione, relativamente alle singole operazioni, delle informazioni indicate nel "prospetto analitico" delle operazioni di cui ai commi 491 e 492 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (allegato 8) e nel "prospetto analitico" delle operazioni di cui al comma 495 dello stesso articolo (allegato 9). Il formato e la lunghezza dei campi relativi alle informazioni registrate devono essere adeguati alle specifiche tecniche ed ai tracciati record allegati (allegati 6 e 7)", mentre il punto 5.9 del medesimo Provvedimento dispone che "***i soggetti tenuti al versamento dell'imposta di cui al punto 2.1 ed i contribuenti diversi dalle persone fisiche devono conservare la documentazione relativa alle operazioni e predisporre un registro cronologico giornaliero delle medesime, fatta salva la possibilità di adottare i registri di cui al punto 5.2.*** I contribuenti persone fisiche devono conservare la documentazione idonea ad attestare l'avvenuta operazione anche attraverso gli estratti conto bancari".

E' dunque lo stesso Provvedimento a distinguere tra soggetti di cui al punto 1 (ovverosia gli intermediari) e soggetti di cui al punto 2.1. [ovverosia altri soggetti responsabili del versamento dell'imposta, tra i quali al punto 2.1. sub c) figurano i notai] nel disciplinare gli obblighi formali che gli stessi debbono ottemperare.

Pertanto, relativamente agli obblighi strumentali derivanti dall'applicazione dell'imposta, il citato provvedimento prescrive per gli intermediari la registrazione delle operazioni e delle relative informazioni da indicare in un <prospetto analitico> (registro necessariamente informatico a campi obbligati), mentre, per gli altri soggetti, tra cui i notai, si limita a disporre la conservazione della

documentazione relativa alle operazioni e la predisposizione di un registro cronologico giornaliero delle medesime, facendo comunque salva la possibilità per questi soggetti di adottare i registri su supporto informatico in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Proprio perché il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate distingue le modalità di tenuta dei registri delle operazioni riferibili agli intermediari e di quelle riferibili agli "altri soggetti, tra cui i notai" il Consiglio Nazionale del Notariato ha formulato, in data 19 luglio 2013, un quesito all'Agenzia delle Entrate al fine di verificare se il repertorio notarile (e il registro delle girate) possano integrare il registro cronologico giornaliero di cui sopra o se invece debba predisporci un registro autonomo, seppur con le medesime caratteristiche.

Seppur non sia pervenuto, allo stato, un parere favorevole dell'Agenzia delle entrate, alla luce delle disposizioni del citato provvedimento sembra ragionevole concludere che gli elementi essenziali ai fini della tenuta del predetto registro sono quelli che assicurano l'individuazione delle singole operazioni (cfr. in CNN Notizie del 21/03/2014 Quesito tributario n. 188-2014/T) dando risalto al profilo cronologico e che tali profili sembrano sufficientemente soddisfatti dagli elementi delle relative annotazioni da effettuare nel repertorio degli atti notarili ai sensi dell'art. 62 della legge notarile e da effettuare nel registro delle girate ai sensi dell'art. 28 del r.d. n. 239/1942.

In conclusione, poiché il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate relativamente agli altri soggetti, tra cui i notai esplicitamente considera la tenuta di tali registri su supporti informatici come una possibilità (a differenza dell'obbligatorietà prevista per gli intermediari) e poiché gli elementi evidenziati nel provvedimento già risultano dal repertorio notarile e registro delle girate, non emergono ragioni per concludere nel senso che sia necessaria la tenuta di un ulteriore ed apposito registro. Ed infatti allo stato, gli eventuali verificatori che procedano ai controlli relativamente alle operazioni effettuate potranno comunque accedere mediante la predetta documentazione a tutti i dati utili per effettuare al meglio le verifiche. In ogni caso, sembra infine ragionevole concludere che laddove il registro cronologico giornaliero non possa essere sostituito dai libri predetti, qualora sia formato su supporto cartaceo, debba essere tenuto senza formalità particolari, non risultando previsioni in merito nel richiamato provvedimento, e non necessiti, dunque, di vidimazione; se, invece, formato su supporto informatico, debba essere tenuto in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Valeria Mastroiacovo